



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore I

Affari Generali

U.O.C. n.1 Servizi Sociali e Scolastici

n. 1016 del 30 MAG. 2025

OGGETTO: : Presa d'atto stipula convenzione per riserva a questo Ente di n.3 posti per utenti con disabilità psichica nella Comunità Alloggio "Casa Chiara" di Ispica gestita dalla Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide – Doniamo Sorrisi .

IL FUNZIONARIO E.Q. U.O.C. N.1 SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Premesso che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei disabili presso strutture socio assistenziali;

Che la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Che la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

Che ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

Che con circolare dell'Assessorato della Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro del 26.06.2018 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 29 del 06.07.2018 è stabilita a carico dell'Asp di competenza la compartecipazione nella misura del 40% della retta, giusta L.E.A. (Livelli Essenziali Assistenza);

Che, quindi, la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni e le ASP di riferimento;

Che con il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi ed interventi individuati dalla citata legge di riordino;

Che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;

Che il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che con nota Prot. n. 3875 del 28.11.2007, agli atti al prot. n. 66661 del 12.12.2007, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunica, fra l'altro, che *"nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96"*;

Vista la Circolare 23 aprile 2010 (Direttiva in materia di programmazione di zona e di gestione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali) dell'Assessorato della Famiglia;

Considerato che tra questa Amministrazione e gli enti gestori di strutture in possesso dei requisiti di legge (iscritte all'albo regionale) potranno stipularsi le prescritte convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158;

Che, all'uopo, la Giunta Municipale con proprio Atto n. 180 del 24.06.2010, ha proceduto ad approvare gli schemi di convenzione tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e ricoveri minori, anziani e disabili mentali presso Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n.22, per l'affidamento ad istituzioni iscritte regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n.22/86, di cui al Decreto Presidenziale 4 giugno 1996 n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996;

Che con il succitato Atto n. 180/10 ha autorizzato il Dirigente pro-tempore dei Servizi Sociali alle sottoscrizioni delle convenzioni con gli Enti iscritti regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n. 22/86 gestori di Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie;

Dato atto che l'Ente si avvale delle prestazioni erogate dalla Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide – Doniamo Sorrisi per il ricovero di soggetti con disabilità psichica, inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale – Distretto di Modica – dell'ASP 7 RG;

Dato atto che occorre procedere alla stipula della convenzione tra il Comune di Modica e il Legale Rappresentante della Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide – Doniamo Sorrisi per la riserva all'Ente di n. 3 posti nella Comunità "Casa Chiara" che gestisce ad Ispica;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto dello schema di convenzione che si allega al presente atto;

Visto l'art.13 dell'allegato G del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Che i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e che, pertanto, per il 2025 il compenso da corrispondere alle Comunità Alloggio ospitanti i disabili mentali potrà così determinarsi: Compenso fisso mensile € 1.968,74 iva compresa – esclusa eventuale compartecipazione dell'utente ove prevista. Retta giornaliera di mantenimento € 26,24 iva compresa;

Che, in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, regolanti i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;

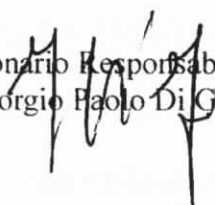
Visto l'O.R.E.L.

PROPONE

1. Di dare atto che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;
2. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;
3. Di dare atto che l'Ente si avvale delle prestazioni erogate dalla Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide – Doniamo Sorrisi per il ricovero di soggetti con disabilità psichica su indicazione dell'ASP di competenza;
4. Di dare atto che occorre procedere alla stipula della convenzione tra il Comune di Modica e il Rappresentante Legale della Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide – Doniamo Sorrisi per la riserva all'Ente di n. 3 posti nella Comunità "Casa Chiara" che gestisce ad Ispica;
5. Di prendere atto dello schema della convenzione che si allega al presente provvedimento;
6. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par."Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012;

7. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Funzionario Responsabile E. Q.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 del vigente PTCP di questo Ente, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento in situazione di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012;

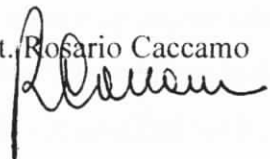
Richiamata la determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di adottare la superiore proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Rosario Caccamo



COMUNE DI MODICA

R.A.P. N° del

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI
PSICHICI ENTE GESTORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di in Modica e nei locali di Palazzo San Domenico, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA

"00175500883" legalmente rappresentata dal Dott. Rosario Caccamo nato a Modica

il 27/07/1961 C.F.: CCCRSR61L27F258B, Dirigente del I Settore, domiciliato per la

carica presso questa Sede autorizzato alla stipula della presente convenzione con de-

liberazione di G.M. n. del , esecutiva, e il Sig. nato a

il e residente a in Via . C.F. nella qualità di

legale rappresentante dell'ente - con sede legale

in Via n. d'ora in poi designata con il termine di ,

P. IVA: , iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e

privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di

convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di

disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio;

PREMESSO

-che l'Amministrazione comunale di MODICA, in attuazione della legge regionale

n.22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi so-

cio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante

l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti

strutturali ed organizzativi;

-che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichia-

trici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'Amministrazione Comunale, in attuazione della previsione di legge, intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare, al tempo stesso la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

-che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

-che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e) e nell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

-che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

-che con Delibera di G.M. n. 180 del 24.06.2010 si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e ricoveri

minori, anziani e disabili mentali presso Comunità Alloggio e/o Case Protette e Case Famiglie previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente..... per il ricovero di n. soggetti disabili mentali, meglio generalizzati in atti, inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale – Distretto di Modica – dell'ASP 7 RG, presso le Comunità alloggio gestite di Noto;

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione nella succitata.....è concordato dalle parti in ragione di n. unità complessive.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai costi convenzionali, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso l'A.C., può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza al numero concordato.

ART. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio,

ancorché rifluente nell'esercizio finanziario successivo.

ART. 3

Dimissione del soggetto disabile

Alla dimissione dei soggetti ospiti si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela dei soggetti, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

– la realizzazione con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del

comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun

ospite;

– la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, at-

traverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;

– il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;

– il recupero scolastico e la formazione professionale;

– l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile

la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per

borse di formazione-lavoro a seconda delle attitudini, delle capacità o delle

possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

– l'uso corretto ed attivo del tempo libero;

– il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti ove

possibile;

– l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del

territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo

svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti)

dotata di servizi igienici, riscaldamento acqua calda ed energia elettrica anche

per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel ri-

spetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la co-

munità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli

infortuni e per responsabilità civile verso terzi;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza nella comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulle sue condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato socio lavoratore o dipendente il seguente personale garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del perso-

nale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento

L'Ente deve fornire apposita documentazione all'A.C..

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

ART. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni, o di altro documento previsto dalla legislazione vigente.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

ART. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da

questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni a cui gli stessi aderiscono.

ART. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L..

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

un compenso fisso mensile di €. 1.968,74 iva compresa, per ogni assistito effettivamente ospitato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto dei locali e spese

generali);

una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 26,24 iva compresa, per le giornate di effettivo ricovero, da liquidare sulla base di prospetti contabili mensili.

ART. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione della fattura.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente contraente.

ART. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso

mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5. lett. c) della presente convenzione.

ART. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e una attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

ART. 16

Convalida

Con la presente convenzione si convalida il servizio reso dalla Comunità Alloggio con decorrenza dal 01 gennaio 2024.

ART. 17

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, rinnovabile. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la risoluzione della presente ove, o per dimissione o per decesso del disabile, non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 18

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 19

Validità della convenzione

E' obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il Decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;

- Copie dei curriculum e dei titoli professionali;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
- La tabella dietetica indicata dall'A.S.P.;
- copia del certificato di revisione rilasciato dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione, ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute a cui la cooperativa aderisce, giusta previsione di cui all'art. 5 del D.A. n.592/1S del 22/03/2007.

ART. 20

Registrazione convenzione

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per, valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 22

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Enteassume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge N°

136/2010 e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i componenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'A.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G. competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in

seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

ART. 23

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

Previa lettura e riconoscimento conforme alla volontà delle parti, il presente atto viene sottoscritto come segue:

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Dirigente del I Settore

PER LA COOPERATIVA SOCIALE

Legale Rappresentante della

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, li 28/05/2025
Daniel D'Agliano

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 28 MAG. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 3 GIU. 2025 al 18 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione